

Articolo 7

Assi di finanziamento

Per essere ammessi al finanziamento i programmi presentati dalle imprese dovranno essere ricompresi in uno o più dei seguenti assi:

1. eliminazione di macchine prive di marcatura CE e loro sostituzione con macchine marcate CE, comprese le macchine per il sollevamento e la movimentazione dei carichi e quelle che sono escluse dal campo di applicazione del D.Lgs. n.459/96, articolo 1, comma 5, lettera n);
2. acquisto, installazione, ristrutturazione e/o modifica di impianti, apparecchi e dispositivi per:
l'incremento del livello di sicurezza contro gli infortuni;
la riduzione della esposizione dei lavoratori ad agenti chimici, fisici e biologici;
l'eliminazione o la riduzione dell'impiego di sostanze pericolose dal ciclo produttivo;
3. installazione di dispositivi di monitoraggio dello stato dell'ambiente di lavoro al fine di controllare l'esposizione dei lavoratori ad agenti chimici, fisici e biologici;
4. ristrutturazione e/o modifica strutturale degli ambienti di lavoro;
5. implementazione di sistemi di gestione aziendale della sicurezza secondo parametri conformi alla normativa internazionale.

Sono ammissibili i costi di progettazione per gli interventi per i quali si richiede il finanziamento, ad esclusione dell'asse n. 1, che non eccedano il 10% dell'importo complessivo richiesto.

Per quanto riguarda gli assi n. 2 e n. 3 sono considerati ammissibili i costi per le opere edili strettamente necessarie ed intrinsecamente connesse con la realizzazione degli interventi previsti in tali assi purché adeguati all'intervento da realizzare e, che comunque, non risultino prevalenti.

Sono esclusi dal finanziamento i seguenti interventi:

- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale;
- l'acquisto di macchine destinate ad essere incorporate o assemblate con altre macchine per costituire un insieme di macchine e di apparecchi che, per raggiungere un risultato determinato, sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;
- l'acquisto di qualsiasi genere di automezzi per il trasporto di persone e/o merci, impianti a fune per il trasporto di persone, mezzi di trasporto per vie d'acqua, mezzi di trasporto aereo;
- il costo del personale interno all'impresa impegnato nella realizzazione del programma, **ad eccezione, entro un limite massimo di cento milioni, degli interventi previsti dall'asse n.5.**